

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto "Agosto", introduce, all'art. 9, una nuova indennità omnicomprensiva, pari a 1.000 euro, per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto. La medesima norma prevede anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, un'indennità di 1.000 euro, erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

1. Indennità già previste dal cd. decreto "Rilancio"

Con l'art. 84 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) sono state **rifinanziate** per i mesi di **aprile e maggio 2020** le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.



INDENNITÀ DECRETO "RILANCIO"	
CONDIZIONI	PERIODO E IMPORTO
- Lavoratori autonomi e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS; - lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; - lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio	APRILE 2020 (600 EURO)
Operai agricoli a tempo determinato	APRILE 2020 (500 EURO)

1.1. Indennità per autonomi e dipendenti (art. 84)

Per i soggetti che avevano già beneficiato dell'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di **aprile** è stata **erogata automaticamente**, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

1.2. Indennità per il mese di maggio 2020

L'indennità è erogata **solo ad alcune delle categorie** indicate e con **importi variabili**.

L'indennità è riconosciuta nella **misura di 1.000 euro** per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari **condizioni**:



INDENNITÀ DECRETO "RILANCIO"	
CONDIZIONI	PERIODO E IMPORTO
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020; lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (art. 84, comma 2, del D.L. n. 34/2020), che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); lavoratori dipendenti (anche in regime di somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020	MAGGIO 2020 (1.000 EURO)

Per le **altre categorie**, l'indennità è replicata in **600 euro**, con la sola **eccezione** degli **operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**, ai quali, per il mese di maggio, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

1.3. Domande con esito negativo

Con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3088, l'INPS ha definito la gestione delle domande per le indennità previste dal decreto "Rilancio", relative ai mesi di aprile e maggio 2020, che hanno ricevuto un esito negativo (altri chiarimenti si possono trovare nelle circolari 29 maggio 2020, n. 66 e n. 67, e 6 luglio 2020, n. 80).

Già con il messaggio 1° giugno 2020, n. 2263, relativo al riesame delle domande per l'indennità di marzo, l'Istituto aveva fornito chiarimenti utili.

In relazione all'indennità di maggio 2020, pari a 1.000 euro, per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, viene ribadito che la **condizione della riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020**, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è oggetto di au-

odichiarazione in sede di domanda e sarà verificata con controllo successivo da parte dell'Agenzia delle entrate.



Attenzione

Su conforme parere del Ministero del lavoro, sono ammessi a tale indennità anche i **liberi professionisti** che abbiano **iniziato l'attività successivamente al secondo bimestre 2019 o nei primi mesi del 2020 (entro il 23 febbraio)**; in tale caso, la dichiarazione di riduzione di reddito specificata si intende resa rispetto ad un reddito generico, non necessariamente derivante dall'attività professionale in questione.

Cioè, contrariamente alla formulazione della norma e alla circolare n. 80 del 2020, l'INPS estende la **fruibilità dell'indennità per maggio anche alla categoria di autonomi che non ha la possibilità di dimostrare un calo del reddito** derivante dall'attività professionale. Tuttavia, il predetto calo di reddito andrebbe comunque verificato considerando fonti reddituali diverse da quella di lavoro autonomo professionale.



Novità

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto "Agosto", dispone la **decadenza** dalla possibilità di presentazione delle domande per le indennità previste dall'art. 84 del decreto "Rilancio", **decorso 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto** (cfr. art. 9, comma 8).

Pertanto, i soggetti che non vi avessero ancora provveduto devono affrettarsi a richiedere il *bonus*.

2. Indennità ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali

Il cd. decreto "Agosto" introduce, all'art. 9, una nuova **indennità** per i **lavoratori dipendenti stagionali**:

- del **turismo** e
- degli **stabilimenti termali**,

danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**,
- **non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, alla data di entrata in vigore del decreto,

è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **1.000 euro**.

2.1. Lavoratori in somministrazione

La medesima indennità è riconosciuta (art. 84, comma 6, del D.L. n. 34/2020) ai:

- **lavoratori in somministrazione**,
- impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel **settore del turismo e degli stabilimenti termali**,

- che abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**,
- **non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, alla data di entrata in vigore della disposizione.



Attenzione

L'INPS ha precisato che rientrano tra i beneficiari anche i soggetti che, nel periodo indicato, abbiano subito **ulteriori e successive cessazioni involontarie di rapporti lavorativi** senza la qualifica di stagionali e non necessariamente con datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'accesso all'indennità è valutato indipendentemente dalla circostanza che si tratti dell'ultimo rapporto di lavoro o che, viceversa, sia stato instaurato altro rapporto di lavoro successivamente al periodo indicato (messaggio INPS 10 agosto 2020, n. 3088).

È riconosciuta un'**indennità pari a 1.000 euro** anche ai **lavoratori dipendenti e autonomi**, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, individuati nei seguenti:

a) **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori, diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81/D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

c) **lavoratori autonomi**:

- privi di partita IVA,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020** siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c.
- e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli stessi, per tali contratti, devono essere **già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio**, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114:

- con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e
- titolari di partita IVA attiva e
- iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**Ricorda**

I soggetti, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere** in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente, di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- b) **titolari di pensione**.

Ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei **requisiti** di seguito elencati, è riconosciuta una **indennità, pari a 1.000 euro**:



INDENNITÀ LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI	
CONDIZIONI	IMPORTO
a) Titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;	1.000 EURO
b) Titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;	
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.	

3. Indennità ai lavoratori dello spettacolo

L'art. 9 del decreto "Agosto", al comma 4, prevede un'**indennità di 1.000 euro** anche per i lavoratori:

- iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**,
- che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

La medesima indennità viene erogata anche ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**:

- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019,
- cui deriva un **reddito non superiore a 35.000 euro**.

4. Condizioni

Le indennità appena viste per i lavoratori stagionali dei settori sia del turismo, che dello spettacolo, **non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il reddito di ultima istanza**, ex art. 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

**Attenzione**

Le suddette indennità sono, invece, **cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità**, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa **domanda**, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.



Attenzione

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.



Riferimenti normativi

- D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 9
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 84
- Messaggio INPS 10 agosto 2020, n. 3088